


SCUOLA ECONOMIA



A cura del Gruppo di Lavoro Ticino di Gioventù ed Economia

Gruppo di lavoro Ticino: presso Istituto Cantonale di Economia e Commercio, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona
Segretariato centrale: Alte Landstrasse 2, 8800 Thalwil

Settembre/Ottobre 2002

N. 21

Le imposte cambiano: dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando

1. Premessa

Il Gran Consiglio ha adottato, il 4 giugno 2002, la modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)¹ che introduce – a partire dal 1. gennaio 2003 – gli sgravi del quarto pacchetto fiscale e il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche.

La modifica legislativa ha inoltre corretto le scale delle aliquote dell'imposta sul reddito e i singoli importi delle deduzioni in modo da assicurare la neutralità finanziaria del cambiamento del sistema di tassazione e così evitare che al contribuente derivi un maggior onere di imposta per il solo fatto che si cambia il sistema di calcolo delle imposte (non più sui due anni di computo che precedono quelli del periodo fiscale, ma sul medesimo anno del periodo fiscale). Aliquote e deduzioni sono poi state corrette anche ai fini del necessario adeguamento alla progressione a freddo².

Tutti questi cambiamenti legislativi troveranno concreta applicazione con la prima tassazione annuale postnumerando che sarà emessa, per l'anno 2003, sulla base della dichiarazione di imposta 2003B da presentare all'inizio del 2004.

Attualmente, per quanto riguarda la tassazione delle persone fisiche, ci troviamo pertanto ancora nel periodo transitorio (conosciuto anche come «vuoto di tassazione») degli anni 2001/2002 interessati dal passaggio dal metodo di tassazione biennale praenumerando a quello annuale postnumerando.

In questo periodo di transizione si applicano particolari disposizioni della modifica della LT in virtù delle quali è necessario presentare una dichiarazione di imposta 2003A, ancora basata sul sistema biennale praenumerando nella quale dovranno essere indicati i redditi degli anni 2001 e 2002 e la sostanza al 01.01.2003.

La dichiarazione di imposta 2003A è però particolare poiché, alla medesima, non fa necessariamente seguito una notifica di tassazione. Saranno infatti oggetto di tassazione unicamente i redditi straordinari che il contribuente dovesse conseguire negli anni 2001 e/o 2002. Parimenti al contribuente sarà riconosciuta la deduzione di eventuali spese straordinarie che dovesse aver sostenuto in questi due medesimi anni. I redditi ordinari degli anni 2001/2002 – ed è la situazione che si riscontra per la maggior parte dei contribuenti – cadono invece nel «vuoto di tassazione» e non sono quindi considerati ai fini del calcolo delle imposte. Uguale destino è riservato anche alle usuali deduzioni fiscali e ai costi ordinari.

Le ragioni per le quali occorre ancora presentare una dichiarazione di imposta 2003A – e dovranno farlo anche i contribuenti che non hanno redditi e spese straordinarie 2001/2002 – risultano dalla LT (art. 321h). Questa dichiarazione di imposta, che è per così dire «transitoria», serve infatti a:

– dichiarare le spese straordinarie da riconoscere, quale deduzione supplementare, nella tassazione biennale praenumerando 2001/2002 (anni di computo 1999/2000);

- dichiarare eventuali redditi straordinari da assoggettare alle imposte annue intere 2001 e/o 2002;
- dichiarare le prestazioni in capitale della previdenza e le vincite a lotterie o a manifestazioni analoghe degli anni 2001 e/o 2002;
- richiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sulle scadenze 2001 e 2002 (per il tramite dell'Elenco titoli);
- stabilire le tassazioni intermedie che si rendono ancora necessarie in relazione a eventi che si sono verificati fino al 31.12.2002 (inizio o cessazione di attività, decesso, divorzio o separazione, ecc.);
- comunicare i dati dei redditi 2001/2002 e della sostanza al 01.01.2003, ma soltanto ai fini della loro necessaria trasmissione alle Casse di compensazione dell'AVS. Questi dati non servono pertanto per il calcolo delle imposte.

2. I sistemi di tassazione biennale praenumerando e annuale postnumerando messi a confronto

Con il nuovo metodo di tassazione annuale postnumerando la tassazione avviene su base annua (per un solo anno di imposta) e non più biennale (per due anni di imposta) come nel vigente regime praenumerando biennale. Il periodo fiscale (anno di imposta) corrisponde inoltre al periodo di computo (anno di calcolo dell'imposta). Detto altrimenti, l'imposta sul reddito è calcolata sulla base dei redditi effettivamente conseguiti nel corso dell'anno a cui l'imposta stessa si riferisce. Secondo il sistema praenumerando biennale questa imposta è invece calcolata sui redditi dei due anni (di computo) che precedono il periodo fiscale. Per l'imposta sulla sostanza è determinante la situazione della sostanza

alla fine del periodo fiscale (normalmente il 31 dicembre di ogni anno) e non più quella all'inizio del periodo fiscale come in regime praenumerando (normalmente il 1. gennaio del primo anno del periodo fiscale biennale). La medesima regola vale anche per la situazione personale, professionale e familiare del contribuente. Così, ad esempio, chi si sposa durante il 2003 sarà tassato, con partita congiunta e come coniuge, per tutto il 2003 e, analogamente, i coniugi che divorziano nel 2003 saranno tassati separatamente per l'intero 2003.

Il fatto che la tassazione avvenga su base annua e consideri pertanto la situazione di reddito e di sostanza dello stesso anno di imposta (per l'imposta 2003 è determinante il reddito effettivamente conseguito nel 2003 e la sostanza esistente il 31.12.2003) rende superflue le tassazioni intermedie che sono invece necessarie in regime praenumerando per considerare determinate variazioni di reddito e/o di sostanza che si presentano nel corso del periodo fiscale biennale. L'eliminazione delle intermedie è un aspetto che semplifica notevolmente la procedura di tassazione e che rende la tassazione annuale più semplice, comprensibile e equa per il contribuente.

La nuova tassazione annuale comporta tuttavia l'esigenza di compilare - con cadenza annuale - la dichiarazione d'imposta che dovrà essere presentata all'inizio dell'anno successivo a quello del periodo fiscale.

3. Il passaggio dal sistema di tassazione praenumerando biennale a quello annuale postnumerando: il «vuoto di tassazione» 2001/2002

Per il fatto che, in regime praenumerando biennale, l'imposta è calcolata sui redditi dei due anni che precedono il periodo fiscale e, in regime annuale postnumerando, l'imposta è invece calcolata sui redditi del medesimo periodo fiscale, nella fase di transizione da un sistema all'altro di tassazione si crea un cosiddetto «vuoto di tassazione». In altre parole, i redditi ordinari realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo anno di tassazione secondo il metodo annuale postnumerando non servono più da base per il calcolo delle imposte (i redditi degli anni 2001 e 2002 per rapporto all'anno di imposta 2003). La medesima sorte è riservata anche alle

2003	2004
Periodo fiscale	Periodo di tassazione
Periodo di computo	

deduzioni fiscali e ai costi ordinari degli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 (vedi tabella 1).

Nel periodo del «vuoto di tassazione», per l'imposta cantonale e per quella federale diretta, valgono però regole particolari secondo le quali:

- i redditi straordinari conseguiti negli anni 2001 e/o 2002 oppure in un esercizio che si conclude in uno di questi due anni soggiacciono, al netto delle spese di conseguimento e per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati (2001 e/o 2002), a un'imposta annua intera, cioè ad una tassazione separata, con l'aliquota riferita a questi soli redditi;
- le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002 sono considerate, quale deduzione supplementare, nella tassazione biennale praenumerando del periodo fiscale 2001/2002 (anni di computo 1999/2000). Le tassazioni già cresciute in giudizio formeranno oggetto di revisione. In questi casi la dichiarazione di imposta 2003A (anni «di computo» 2001/2002) vale quale domanda di revisione;
- le prestazioni in capitale della previdenza e le vincite³ conseguite negli anni 2001 e/o 2002 continuano ad essere normalmente assoggettate ad un'imposta annua intera separata con l'aliquota di favore.

Come detto, per soddisfare tutte queste esigenze, a livello procedurale si impone, nel periodo del cambiamen-

to delle basi temporali, l'invio di due distinte dichiarazioni d'imposta:

- una dichiarazione di imposta 2003A basata ancora sul metodo praenumerando biennale, nella quale dovranno essere normalmente indicati tutti i redditi degli anni di computo 2001/2002 e la sostanza posseduta il 01.01.2003. Si tratta in pratica della medesima dichiarazione che i contribuenti già attualmente presentano all'inizio di un biennio;
- una dichiarazione di imposta 2003 B secondo il nuovo metodo postnumerando annuale, con l'indicazione dei redditi conseguiti nel solo 2003 e della sostanza posseduta il 31.12.2003 (o alla fine dell'assoggettamento). I contribuenti riceveranno questa dichiarazione di imposta all'inizio del 2004; essa è destinata all'allestimento della tassazione ordinaria per l'imposta cantonale e federale diretta 2003, che sarà anche la prima notifica di tassazione secondo il nuovo metodo annuale postnumerando.

3.1. Il trattamento fiscale dei redditi straordinari conseguiti nel «vuoto di tassazione» 2001/2002

I redditi straordinari che il contribuente dovesse aver conseguito in uno dei due anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 sono (sia per l'imposta cantonale, sia per quella federale diretta) assoggettati ad un'imposta annua intera 2001 e/o 2002:

I due metodi di tassazione con le relative principali differenze:

Sistema praenumerando biennale (2001/2002)	Sistema postnumerando annuale (2003)
Imposta sul reddito: - periodo fiscale 2001/2002 - periodo di computo 1999/2000	Imposta sul reddito: - periodo fiscale 2003 - periodo di computo 2003
Imposta sulla sostanza: (situazione personale, professionale e familiare del contribuente) - momento determinante 01.01.2001	Imposta sulla sostanza: (situazione personale, professionale e familiare del contribuente) - momento determinante 31.12.2003
Tassazioni intermedie	Nessuna tassazione intermedia
Invio della dichiarazione d'imposta: - inizio 2001	Invio della dichiarazione d'imposta: - inizio 2004

- al netto delle spese sostenute per il loro conseguimento;
- cumulando i proventi straordinari del medesimo anno (2001 o 2002);
- applicando le aliquote dell'imposta sul reddito valide per il periodo fiscale 2001/2002 e riferite ai soli proventi straordinari.

Resta inoltre riservata la tassazione separata delle prestazioni in capitale della previdenza eventualmente conseguite nei due medesimi anni del «vuoto di tassazione». Queste prestazioni saranno anch'esse assoggettate ad un'imposta annua intera (federale e cantonale) 2001/2002, tuttavia senza cumulo con gli eventuali altri redditi straordinari e con l'aliquota di favore.

Quanto alla nozione di «reddito straordinario» la legislazione tributaria non è esaustiva. Si può tuttavia ritenere che assumono generalmente la connotazione di straordinari i redditi che non rientrano nella normalità poiché concernono prestazioni a carattere unico o eccezionale oppure inabituale. Si tratta quindi di tutti quei redditi che si scostano dagli usuali flussi di reddito ordinario che cadono invece nel «vuoto di tassazione» e non sono considerati fiscalmente.

Sono ad esempio redditi straordinari:

Per i dipendenti:

- le gratifiche o i bonus non previsti dal contratto di lavoro (o quelli non regolarmente versati anche negli anni che precedono o seguono quelli del «vuoto di tassazione» 2001/2002) oppure i premi di fedeltà o di anzianità;
- i pagamenti di ore supplementari a compenso di prestazioni fornite negli anni che precedono quelli del «vuoto di tassazione» 2001/2002;
- i versamenti di indennità di buona uscita o per rottura contrattuale.

Per gli indipendenti:

- gli utili in capitale realizzati negli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 o la liberazione di riserve che interessano questi due medesimi anni;
- le rivalutazioni contabili negli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 o il mancato calcolo di ammortamenti in questi due medesimi anni.

Sono inoltre straordinari:

- il pagamento retroattivo di rendite oppure il pagamento di affitti di

pertinenza di anni che non sono quelli del «vuoto di tassazione» 2001/2002;

- i dividendi o le distribuzioni mascherate di utili non ricorrenti;
- le liquidazioni in capitale di prestazioni ricorrenti (come l'incasso retroattivo di rendite o quello di alimenti arretrati).

3.2. Il trattamento fiscale delle spese straordinarie sostenute negli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002

Diversamente da quanto avviene per i redditi straordinari, la legislazione tributaria definisce in modo esaustivo le spese straordinarie che, nel periodo del «vuoto di tassazione» 2001/2002, sono ammesse in deduzione.

Si tratta:

- delle spese effettive di manutenzione degli immobili che appartengono alla sostanza privata del contribuente, tuttavia solo per la parte di spesa effettiva che eccede la deduzione calcolata applicando l'usuale forfait (15% o 25% del reddito lordo dell'immobile per l'imposta cantonale, risp. 10% o 20% del medesimo valore

di riferimento per l'imposta federale diretta);

- dei contributi versati per il riscatto di anni di assicurazione a istituzioni di previdenza professionale del II° pilastro;
- delle spese di perfezionamento e di riqualificazione professionale dei dipendenti, tuttavia solo per la parte di spesa che eccede l'importo già ammesso in deduzione nella tassazione biennale praeenumerando 2001/2002 (anni di computo 1999/2000);
- delle spese per malattia, infortunio o invalidità, tuttavia solo per la parte di spesa che eccede l'importo già ammesso in deduzione nella tassazione biennale praeenumerando 2001/2002 (anni di computo 1999/2000).

La deduzione di queste spese straordinarie è ammessa, quale deduzione supplementare, nell'ambito dell'imposta praeenumerando biennale del periodo fiscale 2001/2002 (anni di computo 1999/2000). Si tratta quindi di deduzioni che vanno ad aumentare le deduzioni fiscali della medesima categoria concernenti gli anni 1999 e 2000.

Ad esempio, un dipendente di una banca che dichiara negli anni 2001/2002 (dichiarazione di imposta 2003A) uno stipendio di 130'000.- franchi annui e un'indennità di 20'000.- franchi ricevuta nel 2001 per ore straordinarie prestate negli anni 1999 e 2000, sarà tassato (con un'imposta annua intera federale e cantonale 2001) unicamente sul reddito straordinario di 20'000.- franchi. Il suo reddito ordinario, costituito dallo stipendio di 130'000.-, cade infatti nel «vuoto di tassazione» e non serve più da base per il calcolo delle imposte. L'imposta federale e cantonale 2001/2002 è stata infatti calcolata sullo stipendio (e sugli altri redditi) degli anni di computo 1999/2000 e l'imposta annuale 2003 sarà calcolata sullo stipendio e sugli altri redditi conseguiti nel medesimo 2003.

(Tabella 1)

Periodo fiscale		1999/2000	2001/2002	2003	2004
		↙	↘	↘	↘
			«vuoto di tassazione»		
Periodo di computo	1997/1998	1999/2000	2001/2002	2003	2004

Poiché un buon numero di tassazioni biennali praenumerando 2001/2002 saranno già state nel frattempo emesse, per riconoscere le spese straordinarie, si procederà in due modi:

– se la tassazione biennale praenumerando 2001/2002 è già stata emessa (o cresciuta in giudicato), le spese straordinarie saranno ammesse con procedura di revisione aumentando dell'importo equivalente alla spesa straordinaria le deduzioni degli anni di computo 1999/2000. Il contribuente non dovrà quindi presentare alcuna specifica domanda di revisione, poiché il semplice deposito della dichiarazione di imposta 2003A (compilata anche nella parte riferita alla deduzione delle spese straordinarie) fa stato ai fini della revisione che sarà operata direttamente d'ufficio. Contro la decisione di revisione della tassazione biennale praenumerando 2001/2002 saranno ovviamente ammessi gli usuali rimedi del reclamo all'Ufficio medesimo e del ricorso alla Camera di diritto tributario.

Se le imposte 2001/2002 sono già state pagate, gli eventuali importi eccedenti saranno restituiti al contribuente con gli usuali interessi remunerativi;

– se la tassazione biennale praenumerando 2001/2002 non è invece ancora stata emessa, le spese straordinarie degli anni 2001/2002 andranno ad aumentare le deduzioni degli anni di computo 1999/2000 e la tassazione del periodo fiscale 2001/2002 farà stato anche per il riconoscimento di queste spese straordinarie.

Claudio Allidi

¹⁾ BU n° 30/2002 del 30 luglio 2002. Vedi Messaggio governativo n° 5138 del 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche. Vedi anche relativi Rapporti di maggioranza e di minoranza (n° 5138 R1 e R2, ambedue del 21 maggio 2002) della Commissione speciale in materia tributaria.

²⁾ Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 3 settembre 2002 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2003.

I seguenti esempi spiegano meglio il trattamento fiscale riservato alle deduzioni straordinarie del «vuoto di tassazione» 2001/2002.

Un contribuente documenta (nella dichiarazione di imposta 2003A) spese di manutenzione del proprio immobile (che ha più di 10 anni) per 12'000.– franchi nel 2001 e per 18'000.– franchi nel 2002. Nei precedenti periodi fiscali aveva sempre chiesto e ottenuto la deduzione forfetaria. Il valore locativo dello stabile è di 16'000.– franchi.

La quota di spesa straordinaria che potrà essere dedotta nella tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (in aumento delle deduzioni degli anni di computo 1999/2000) sarà di 11'000.– franchi per l'imposta cantonale e di 11'800.– franchi per l'imposta federale diretta. Il tutto come risulta dal seguente calcolo:

	2001	2002
<i>a) per l'imposta cantonale</i>		
spese documentate	12'000	18'000
– spese forfetarie 25% di 16'000	–4'000	–4'000
parte di spesa straordinaria	8'000	14'000
media dei due anni		11'000
<i>b) per l'imposta federale diretta</i>		
spese documentate	12'000	18'000
spese forfetarie 20% di 16'000	3'200	3'200
parte di spesa straordinaria	8'800	14'800
media dei due anni		11'800

³⁾ Per la sola imposta federale diretta la vincita è considerata alla stessa stregua di un altro reddito straordinario degli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 per cui la tassazione (annua intera 2001 e/o 2002) avviene cumulando l'importo della vincita con quello degli eventuali altri redditi straordinari del medesimo anno (2001 o 2002).

Un contribuente, nella tassazione praenumerando biennale 2001/2002 (anni di computo 1999/2000), ha beneficiato di una deduzione per spese di perfezionamento professionale di 1'000.– franchi di media annua. Nella dichiarazione di imposta 2003A (anni di computo 2001/2002) documenta spese di perfezionamento professionale per 3'000.– franchi di media annua.

La differenza tra le spese di perfezionamento dedotte nella dichiarazione fiscale 2001/2002 per i costi di perfezionamento sostenuti negli anni di computo 1999/2000 (fr. 1'000.–) e quelle pagate negli anni del «vuoto di tassazione» 2001/2002 (fr. 3'000.–) costituisce una spesa straordinaria di 2'000.– franchi che è dedotta nella tassazione praenumerando cantonale e federale 2001/2002 (in aumento delle deduzioni degli anni di computo 1999/2000).

Un dipendente dello Stato di 50 anni, per raggiungere il massimo delle prestazioni della propria cassa pensione (Il pilastro) versa, nel 2002, 12'000.– franchi per il riscatto degli anni di contribuzione mancanti.

Il contributo di 12'000.– franchi potrà essere dedotto, quale spesa straordinaria e nella rispettiva media annua (di 6'000.– franchi), nella tassazione praenumerando cantonale e federale 2001/2002 (in aumento delle deduzioni degli anni di computo 1999/2000).